



Procedura di gara aperta per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica e gestionale all'Anpal per gli interventi finanziati dal Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione (FEG) e dal Fondo per le Politiche attive (FPA) - CIG: 8287386745

VERBALE DEL RUP (n. 2)

Il giorno 24/07/2020 alle ore 11,00 circa la dr.ssa Antonella De Biase, in qualità di RU della procedura, redige e sottoscrive il presente verbale, nel quale è dato conto dell'esito definitivo delle verifiche condotte in ordine alla documentazione amministrativa pervenuta nell'ambito della procedura di gara di cui in epigrafe, come da Richiesta di offerta n° 2562001 trasmessa attraverso il sistema Consip-AcquistinretePA (Gare diverse – ASP).

Il presente verbale quindi interviene in prosecuzione di quanto riportato nel primo verbale del medesimo RUP, relativo alle operazioni svolte nella prima riunione della procedura.

1) Offerta presentata dal concorrente Archidata s.r.l.

Si conferma che a documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle successive fasi della procedura risulta corrispondere alle specifiche poste, quanto a condizioni e requisiti di partecipazione, nel Disciplinare di gara, tanto sotto il profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei documenti richiesti, modalità di sottoscrizione comprese.

L'offerta detta viene dunque ammessa alle successive fasi della procedura.

2) Offerta presentata dal concorrente PricewaterhouseCoopers Public Sector s.r.l.

Si conferma che a documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle successive fasi della procedura risulta corrispondere alle specifiche poste, quanto a condizioni e requisiti di partecipazione, nel Disciplinare di gara, tanto sotto il profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei documenti richiesti, modalità di sottoscrizione comprese.

L'offerta detta viene dunque ammessa alle successive fasi della procedura.

3) Offerta presentata dal concorrente costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra **ACG Auditing & Consulting Group s.r.l.** e **BFM Training & Solutions s.r.l.**

So conferma che la documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle successive fasi della procedura risulta corrispondere alle richieste contenute nel Disciplinare di gara, tanto sotto il profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei documenti richiesti, modalità di sottoscrizione comprese.

L'offerta detta viene dunque ammessa alle successive fasi della procedura.

4) Offerta presentata dal concorrente costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra **Business Integration Partners s.p.a.** e **Cogea s.r.l.**

Si conferma che la documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle successive fasi della procedura risulta corrispondere alle richieste contenute nel Disciplinare di gara, tanto sotto il profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei documenti richiesti, modalità di sottoscrizione comprese.

L'offerta detta viene dunque ammessa alle successive fasi della procedura.

5) Offerta presentata dal concorrente costituendo raggruppamento temporaneo di imprese fra **EY Advisory s.p.a.** e **Consedin s.p.a.**

Si conferma che la documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle successive fasi della procedura risulta corrispondere alle richieste contenute nel Disciplinare di gara, tanto sotto il profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei documenti richiesti, modalità di sottoscrizione comprese.

Quanto rappresentato nel DGUE trasmesso da EY Advisory s.p.a. richiede peraltro alcune precisazioni e spiegazioni.

Nella parte III del DGUE dalla medesima presentato (“*Motivi di esclusione*” [art. 80]), lettera c. “*Motivi legai a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali*”, alla domanda “*L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice*”, EY Advisory s.p.a. ha risposto “*no*”, fornendo a riguardo le seguenti specifiche:

“Si segnala che, con provvedimento n. 26815 del 7 novembre 2017, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha sanzionato EY Advisory S.p.A. (già, Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A.) nell'ambito di un procedimento volto ad accertare presunte intese anticoncorrenziali realizzate in relazione alla gara indetta da Consip S.p.A. per l'affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati

dall'Unione Europea. Con sentenza n. 11003/2018, pubblicata il 14 novembre 2018, il TAR Lazio, Sezione I ha accolto in toto il ricorso n. r.g. 219/2018 proposto dalla scrivente Società, annullando il provvedimento predetto, con riferimento al coinvolgimento della Società all'asserita intesa. Avverso tale sentenza è attualmente pendente un giudizio in appello innanzi al Consiglio di Stato proposto dall'AGCM avverso la predetta sentenza di annullamento del provvedimento;

2. Si segnala che, nei confronti del dott. Giovanni Lettieri, già Presidente del Collegio Sindacale di EY Advisory S.p.A., cessato dalla carica il giorno 8 luglio 2019, è pendente avanti il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Biella il proc. pen. n. 409/16 RGNR - n. 1401/16 RGGIP con richiesta di rinvio a giudizio per concorso in bancarotta ex art. 216 comma 1, n. 1, L.F.”.

A riguardo, dal Casellario delle Imprese ANAC risulta annotata la prima circostanza (provvedimento AGCM) e non la seconda (posizione Lettieri).

Peraltro, poiché l'annotazione detta non comporta, come evidenziato dall'ANAC nel testo della stessa annotazione, l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche ed alla luce, in particolare, delle indicazioni fornite a riguardo nelle Linee Guida ANAC n. 6, l'Amministrazione precedente è chiamata a valutare la rilevanza delle situazioni emerse, nel rispetto del principio di proporzionalità, agli effetti del riconoscimento del possesso, in capo all'Impresa di cui trattasi, dei requisiti di partecipazione di legge, assicurando in particolare che:

- le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l'obiettivo di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità;
- l'esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare;
- l'esclusione sia disposta all'esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata;
- il requisito della gravità del fatto illecito venga valutato con riferimento all'idoneità dell'azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull'interesse della stazione appaltante a contrattare con l'operatore economico interessato.

Sempre sulla base delle richiamate Linee Guida ANAC, la valutazione dell'idoneità del comportamento illecito contestato a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente attiene e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto.

A riguardo, lo scrivente Ufficio, esaminati gli atti, ritiene che le spiegazioni fornite dall'Impresa (sopra riportate) inducano a concludere (secondo un giudizio ispirato a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, oltrechè ai canoni di valutazione individuati nelle Linee Guida ANAC citate) che la circostanza riferita (provvedimento AGCM) non incida in concreto sull'affidabilità dell'Impresa detta, con riferimento alla specifica attività che la stessa è potenzialmente chiamata a svolgere in esecuzione del contratto ora in affidamento, quantomeno sino al punto da doverne o poterne comminare l'esclusione dalla procedura.

A tale conclusione lo scrivente Ufficio è in special modo pervenuto sia in ragione del disposto della sentenza del TAR resa a riguardo, la quale (sia pure in via non definitiva, pendendo il ricorso in appello) ha accolto le tesi dell'Impresa e per l'effetto annullato il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM e sia in ragione:

- delle caratteristiche obiettivamente diverse (in principal modo per struttura e livello di articolazione della procedura, nonché per livello di rilevanza economica) della presente procedura rispetto alla procedura con riferimento alla quale è stato adottato il provvedimento sanzionatorio di cui trattasi, ragionevolmente tali da doversi ritenere in via oggettiva difficilmente verificabili fenomeni di intese anticoncorrenziali prossime a quelle contestate alla Società;
- della relativa risalenza delle circostanze contestate, in rapporto alla assenza di situazioni di recidiva *medio tempore* emerse;
- di alcune pronunzie di TAR, da cui quanto meno emerge la non univocità della ricostruzione dommatica dell'istituto, con riguardo specifico alla inclusione o meno della tipologia di illecito contestata all'Impresa fra quelle impeditive della partecipazione, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c, del Codice dei contratti pubblici.

Riguardo ugualmente la circostanza riferita dall'Impresa relativa alla posizione del dott. Giovanni Lettieri, già Presidente del Collegio Sindacale di EY Advisory s.p.a. (ad oggi peraltro non oggetto di annotazioni nel Casellario ANAC), lo scrivente Ufficio ritiene non sussistere i presupposti per il non riconoscimento, in capo all'Impresa detta, della possibilità di conseguire l'affidamento di cui trattasi per le ragioni (salvo altre) seguenti:

- il giudizio volto all'accertamento delle responsabilità penali di cui trattasi pende attualmente davanti al GIP, con richiesta di rinvio a giudizio; quest'ultima tuttavia di per sé non costituisce accertamento sufficiente dell'illecito contestato;
- il soggetto interessato è cessato dalla carica già dall'8 luglio 2019, per cui la circostanza riferita, anche prescindendo dal punto precedente, non appare spiegare riflessi - in termini di garanzie di serietà ed affidabilità - con riferimento all'operatività dell'Impresa nelle

operazioni ad oggi ancora da avviarsi.

Tenuto conto di tutto quanto sopra e sulla base comunque di quanto rappresentato dalla Società concorrente, nonché delle verifiche condotte, lo scrivente RUP conclude per il carattere non impeditivo delle su riportate circostanze dichiarate da EA Advisory s.p.a. rispetto all'affidamento del servizio di cui trattasi.

L'offerta presentata dalla Società medesima (in RTI con Consedin s.p.a.) viene dunque ammessa alle successive fasi della procedura.

6) Il RUP procede quindi alla visualizzazione, all'acquisizione ed all'esame della documentazione amministrativa presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo di imprese fra **KPMG Advisory s.p.a.** e **Impaat Consulting s.r.l.**

La documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle successive fasi della procedura risulta corrispondere alle richieste contenute nel Disciplinare di gara, tanto sotto il profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei documenti richiesti, modalità di sottoscrizione comprese.

Quanto rappresentato nel DGUE trasmesso da KPMG Advisory s.p.a. richiede peraltro alcune precisazioni e spiegazioni.

Nella parte III del DGUE dalla medesima presentato (“*Motivi di esclusione*” [art. 80]), lettera c. “*Motivi legai a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali*”, alla domanda “*L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice*”, KPMG Advisory s.p.a. ha risposto “*no*”, fornendo a riguardo le seguenti specifiche:

“A fini collaborativi e in ossequio ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si rappresenta che, mediante provvedimento n. 26815 del 18 ottobre 2017, adottato nell'ambito del procedimento I796/2016 e pubblicato sul Bollettino n. 43/2017 del 13 novembre 2017, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inteso disporre l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle società KPMG S.p.A. e KPMG Advisory S.p.A., in solido tra loro, nonché nei confronti di altri operatori economici. Il provvedimento in questione, reperibile presso il sito dell'AGCM in versione integrale, relativamente all'esponente Società si esprimeva sull'asserita esistenza di presunta intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell'art. 101 del TFUE, avente ad oggetto la partecipazione alla gara comunitaria indetta da CONSIP in data 19 marzo 2015, ai fini dell'affidamento dei «Servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea». Avverso il medesimo è stata promossa impugnativa giurisdizionale dinanzi al T.A.R. del Lazio dalla scrivente KPMG Advisory S.p.A., mediante ricorso notificato in data 03 gennaio 2018 (R.G. n. 525/2018). A mezzo di sentenza n. 11000 del 17 ottobre/14 novembre 2018, il T.A.R. del Lazio ha integralmente accolto l'impugnativa in questione e annullato sia il provvedimento che la corrispondente sanzione AGCM verso l'esponente. Rispetto a tale sentenza di primo grado pende attualmente giudizio di appello”

dinanzi al Consiglio di Stato, avviato dalla soccombente AGCM mediante ricorso notificato in data 6 febbraio 2019 (R.G. n. 1125/2019), con udienza di discussione di merito fissata al 17 settembre 2020. Si fa cautelativamente menzione di quanto sopra, in questa sede, unicamente in relazione a quanto stabilito dall'art. 80, comma 5, lettere c-bis) ed f-bis) del D. Lgs. 50/2016, in tema di oneri comunicativi alle stazioni appaltanti, riservato ogni più ampio diritto.”

Riguardo tale annotazione – effettivamente risultante nel Casellario ANAC - valgono le medesime considerazioni sopra svolte con riferimento al concorrente (in RTT) EY Advisoy s.p.a.

Anche in questo caso, quindi, poiché l'annotazione detta non comporta, come evidenziato dall'ANAC nel testo della stessa annotazione, l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche ed alla luce, in particolare, delle indicazioni fornite a riguardo nelle Linee Guida ANAC n. 6, l'Amministrazione procedente è chiamata a valutare la rilevanza delle situazioni emerse, nel rispetto del principio di proporzionalità, agli effetti del riconoscimento del possesso, in capo all'Impresa di cui trattasi, dei requisiti di partecipazione di legge, assicurando in particolare che:

- le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l'obiettivo di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità;
- l'esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare;
- l'esclusione sia disposta all'esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata;
- il requisito della gravità del fatto illecito venga valutato con riferimento all'idoneità dell'azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull'interesse della stazione appaltante a contrattare con l'operatore economico interessato.

Sempre sulla base delle richiamate Linee Guida ANAC, la valutazione dell'idoneità del comportamento illecito contestato a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente attiene e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto.

A riguardo, lo scrivente Ufficio, esaminati gli atti, ritiene che le spiegazioni fornite dall'Impresa (sopra riportate) inducano a concludere (secondo un giudizio ispirato a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, oltretutto ai canoni di valutazione individuati nelle Linee Guida ANAC citate) che la

circostanza riferita (provvedimento AGCM) non incida in concreto sull'affidabilità dell'Impresa detta, con riferimento alla specifica attività che la stessa è potenzialmente chiamata a svolgere in esecuzione del contratto ora in affidamento, quantomeno sino al punto da doverne o poterne comminare l'esclusione dalla procedura.

A tale conclusione lo scrivente Ufficio è in special modo pervenuto sia in ragione del disposto della sentenza del TAR resa a riguardo, la quale (sia pure in via non definitiva, pendendo il ricorso in appello) ha accolto le tesi dell'Impresa e per l'effetto annullato il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM e sia in ragione:

- delle caratteristiche obiettivamente diverse (in principal modo per struttura e livello di articolazione della procedura, nonché per livello di rilevanza economica) della presente procedura rispetto alla procedura con riferimento alla quale è stato adottato il provvedimento sanzionatorio di cui trattasi, ragionevolmente tali da doversi ritenere in via oggettiva difficilmente verificabili fenomeni di intese anticoncorrenziali prossime a quelle contestate alla Società;
- della relativa risalenza delle circostanze contestate, in rapporto alla assenza di situazioni di recidiva *medio tempore* emerse;
- di alcune pronunzie di TAR, da cui quanto meno emerge la non univocità della ricostruzione dommatica dell'istituto, con riguardo specifico alla inclusione o meno della tipologia di illecito contestata all'Impresa fra quelle impeditive della partecipazione, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c, del Codice dei contratti pubblici.

Tenuto conto di tutto quanto sopra e sulla base comunque di quanto rappresentato dalla Società concorrente, nonché delle verifiche condotte, lo scrivente RUP conclude per il carattere non impeditivo delle su riportate circostanze dichiarate da KPMG Advisory s.p.a. rispetto all'affidamento del servizio di cui trattasi.

L'offerta presentata dalla Società medesima (in RTI con Impaat Consulting s.r.l.) viene dunque ammessa alle successive fasi della procedura.

7) Offerta presentata dal concorrente costituendo raggruppamento temporaneo di imprese fra **PTSCLAS s.p.a. e **Servizi Professionali Integrati per le Imprese e le Amministrazioni Pubbliche (SPIN) s.c.a.r.l.****

Sulla base di quanto rappresentato dallo scrivente RUP nel primo verbale della procedura, è stata attivata procedura di soccorso istruttorio per l'acquisizione, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016, di documentazione integrativa da parte della Società Consortile SPIN s.r.l., giusta nota del 23/07/2020, prot. 7139 ed esattamente:

- atto costitutivo e statuto vigente del Consorzio SPIN (s.c.a.r.l.);
- per ciascuna delle imprese facenti parte della compagine consortile del Consorzio detto, DGUE (compilato nell'intestazione e nella Parte III, Motivi di esclusione) e dichiarazione integrativa di cui all'allegato 3 del Disciplinare medesimo, punti 1 e 2.

Con PEC del 22 luglio 2020 il RTI concorrente ha - tempestivamente, rispetto al termine assegnato - provveduto ad inviare la documentazione richiesta, oltre a verbale di cambio di denominazione della Società Consortile ed a visura CCIAA.

Esaminata la documentazione integrativa suindicata, il RUP dà atto che la stessa risulta corrispondere alle richieste contenute nel Disciplinare di gara (così specificate in sede di soccorso istruttorio), tanto sotto il profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei documenti richiesti, modalità di sottoscrizione comprese.

L'offerta presentata dalla Società Consortile medesima (in RTI con PTSCLAS s.p.a.) viene dunque ammessa alle successive fasi della procedura.

8) Offerta presentata dal concorrente costituendo raggruppamento temporaneo di imprese fra **Upfront Advisory s.r.l. e **Exprin s.r.l.****

Si conferma che la documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle successive fasi della procedura risulta corrispondere alle richieste contenute nel Disciplinare di gara, tanto sotto il profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei documenti richiesti, modalità di sottoscrizione comprese.

L'offerta detta viene dunque ammessa alle successive fasi della procedura.

* * *

A conclusione delle verifiche sin qui condotte e sulla base degli esiti sopra riportati, il RUP assume il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura (quivi allegato), da pubblicarsi nei modi di legge.

IL RUP
dr.ssa Antonella De Biase
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)